



## Ippica - società di corse dei cavalli

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: BYBLOS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2007	ad oggi	1%	retribuzione contrattuale annua	1,5%	retribuzione contrattuale annua	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Dal 01/01/2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/06/2007	ad oggi	1%	retribuzione contrattuale annua	1,5%	retribuzione contrattuale annua	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Dal 01/01/2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/06/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 01/01/2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione secondo i limiti e le regole stabilite dal Fondo.

## Destinatari

BYBLOS

Dal 01/01/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

LABORFONDS

Dal 01/06/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

## Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 07/11/2006. La retribuzione contrattuale annua è da intendersi come il valore cumulato di paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, Edr, 13a mensilità, 14a mensilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

---

<sup>1</sup> Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DI CORSE DEI CAVALLI

Indice:

07/11/2006 CCNL Accordo di rinnovo  
09/07/2002 CCNL Accordo di rinnovo  
15/12/1998 CCNL Testo definitivo

## 07/11/2006

### Previdenza integrativa

- Visti gli impegni assunti tra le parti nei precedenti rinnovi contrattuali relativamente alla "previdenza complementare";
- Verificato che il bacino di utenza rappresentato dai soli lavoratori dipendenti del comparto cui si rivolge lo strumento pensionistico complementare non consente, allo stato attuale, la costituzione di un apposito fondo pensione chiuso, riservato ai dipendenti cui si applica il presente CCNL;
- Considerato che, anche per le modifiche apportate al D.Lgs. n. 47/2000, la normativa di riferimento introdotta con il D.Lgs. n. 124/1993 è tale da rendere, per i lavoratori cui si rivolge il presente CCNL, comunque opportuno l'accesso a forme di previdenza complementare;
- Preso atto che il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della Carta e del Cartone, delle aziende Grafiche ed Affini e delle aziende Editoriali e per i settori affini, denominato BYBLOS, ha reso possibile l'adesione a tutte le categorie che abbiano come riferimento previdenziale l'ENPALS;

Le parti convengono sull'adesione al Fondo BYBLOS di cui sopra concordato le seguenti condizioni:

- a) contributo a carico del datore di lavoro pari all'1% della retribuzione contrattuale annua (paga base - contingenza - aumenti periodici di anzianità - EDR - 13a mensilità - 14a mensilità);
- b) contributo a carico del dipendente pari almeno all'1,5% della retribuzione contrattuale annua (paga base - contingenza - aumenti periodici di anzianità - EDR - 13a mensilità - 14a mensilità - 15a mensilità);
- c) 100% del TFR maturato nell'anno dai dipendenti assunti per la prima volta dopo il 28/4/1993;
- d) quota del TFR pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso TFR per tutti gli altri dipendenti.

Sulla base delle indicazioni di cui sopra le parti provvederanno, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, a completare le procedure per l'adesione al Fondo BYBLOS, verificando anche le modalità affinché le stesse possano, se possibile, partecipare agli organi deliberanti e/o gestionali del Fondo stesso.

## 09/07/2002

**(14) Previdenza integrativa:** i relativi costi saranno definiti entro il 31.12.02 e decorreranno dall'1.1.03; saranno esaminate contestualmente 2 possibili soluzioni:

- (a) adesione ad un Fondo chiuso di settore, che resta obiettivo prioritario;
- (b) adesione collettiva a 1 o più Fondi aperti, ferma restando la facoltà di recesso collettivo, con determinazione assunta concordemente dalle parti sociali;

## 15/12/1998

### Art. 25 - Previdenza integrativa

Le parti stipulanti riconoscono l'opportunità di introdurre forme di previdenza integrativa, con la salvaguardia del diritto di adesione individuale volontaria.

A tale proposito si impegnano a costituire una Commissione nazionale, composta dalle Associazioni imprenditoriali e dalle OO.SS. nazionali, firmatarie del presente CCNL, che, entro e non oltre il 31.3.99, individuino lo strumento idoneo al conseguimento dell'obiettivo prefissato al comma precedente, vagliando le seguenti ipotesi:

- a) adesione a un Fondo chiuso già costituito dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL;
- b) costituzione di un Fondo chiuso denominato "FONDIP", cui aderiscano le Associazioni imprenditoriali ippiche e quant'altre previste da apposito statuto, in conformità con il D.lgs. n. 124/93 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- c) altra ipotesi da verificare.

I relativi costi varranno definiti nell'ambito del 2° biennio economico.

---